

COMUNE DI TEULADA
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

ART. 2 INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 3 SEDE DELLE ADUNANZE

CAPO II

ART. 4 IL PRESIDENTE

ART. 5 LA PRIMA SEDUTA

ART. 6 POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 COSTITUZIONE

ART. 8 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 9 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 10 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

ART. 11 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

ART. 12 FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 13 SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

ART. 14 COMMISSIONI D'INDAGINE

ART. 15 INCARICHI DI STUDIO

CAPO VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 16 DESIGNAZIONE E FUNZIONI

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

ART. 17 RISERVA DI LEGGE

CAPO II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 18 ENTRATA IN CARICA

ART. 19 DIMISSIONI

ART. 20 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA
ART. 21 SOSPENSIONE DALLA CARICA-SOSTITUZIONE

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 22 DIRITTI D'INIZIATIVA
ART. 23 ATTIVITA' ISPETTIVA
ART. 24 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
ART. 25 DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
ART. 26 DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
ART. 27 DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERZIONI DELLA GIUNTA
A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

CAPO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 28 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
ART. 29 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO
ART. 30 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE
ART. 31 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

CAPO V NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 32 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI
COMUNALI - DIVIETI
ART. 33 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

ART. 34 COMPETENZA
ART. 35 AVVISO DI CONVOCAZIONE
ART. 36 ORDINE DEL GIORNO
ART. 37 AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA'
ART. 38 AVVISO DI CONVOCAZIONE -CONSEGNA - TERMINI
ART. 39 ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE - DIFFUSIONE

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 40 DEPOSITO DEGLI ATTI
ART. 41 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE
ART. 42 ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE
ART. 43 PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 44 ADUNANZE PUBBLICHE
ART. 45 ADUNANZE SEGRETE
ART. 46 ADUNANZE APERTE

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- ART. 47 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
- ART. 48 ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- ART. 49 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ART. 50 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN SALA

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

- ART. 51 COMUNICAZIONI-INTERROGAZIONI-MOZIONI
- ART. 52 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 53 DISCUSSIONE - NORME GENERALI
- ART. 54 QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA
- ART. 55 FATTO PERSONALE
- ART. 56 TERMINE DELL'ADUNANZA

TITOLO IV LE VOTAZIONI CAPO I MODALITA'

- ART. 57 PRINCIPI GENERALI
- ART. 58 VOTAZIONE IN FORMA PALESE
- ART. 59 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
- ART. 60 VOTAZIONI SEGRETE
- ART. 61 ESITO DELLE VOTAZIONI
- ART. 62 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

TITOLO V CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 63 MOTIVAZIONE - EFFETTI

TITOLO VI NOMINA - DESIGNAZIONE REVOCA DI RAPPRESENTANTI

- ART. 64 NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO
- ART. 65 NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
- ART. 66 DIMISSIONI - SOSTITUZIONE

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 67 ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE
- ART. 68 COMPOSIZIONE

COMUNE DI TEULADA
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
FINALITA'

1. Il consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori, secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, modificata dalle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415, e dei principi stabiliti dallo statuto.

ART. 2
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.

3. Qualora nella Conferenza l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei consiglieri dai capi gruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole dei tre quinti dei consiglieri.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza,, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Sindaco.

Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

ART. 3 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale e al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio idoneo è riservato ai rappresentanti degli organi di informazione.

3. Il Sindaco, su propria iniziativa, o su proposta dei Capi Gruppo o di un quinto dei consiglieri, può stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale, che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale, deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede, viene esposta la bandiera della Repubblica.

CAPO II

ART. 4 IL PRESIDENTE

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. Nel presente regolamento, il riferimento alla persona ed attribuzioni del Presidente è da intendersi relativa al Sindaco.

ART. 5 LA PRIMA SEDUTA

1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva all'elezione del Sindaco è convocata dal Sindaco neo-eletto che la presiede.

ART. 6 POTERI E COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano nell'osservanza del presente regolamento. Concede la facoltà di intervenire e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte

per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

5. Il Sindaco, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma il calendario dell'attività consiliare con l'intesa della Conferenza dei Capi gruppo.

6. Il Sindaco promuove i rapporti del Consiglio comunale con la Giunta, le Commissioni Consiliari, il revisore dei conti, le istituzioni e gli organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 COSTITUZIONE

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che, una lista presentata abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco, il nome del capo gruppo, nella prima seduta del Consiglio Comunale. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo, il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti nella rispettiva lista.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.

6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, il Segretario comunale trasmette in elenco le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'Albo. Ai consiglieri sono messi a disposizione i relativi testi, con apposita raccolta depositata nell'Ufficio di segreteria.

ART. 8
CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Sindaco, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Sindaco sottopone al parere della Conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio, argomenti di particolare rilevanza, interesse o delicatezza.
3. Le proposte e pareri della Conferenza non sono vincolanti, e sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
4. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Sindaco che la presiede.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco, quando ne facciano espressa richiesta scritta i capi gruppo rappresentanti almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Consiglio.
6. La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando intervengono almeno la metà dei capi gruppo.
7. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Alla riunione partecipa il Segretario comunale con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa.
9. Il Segretario comunale cura la redazione del verbale delle riunioni, da parte di un dipendente dal medesimo incaricato.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 9
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, istituisce nel proprio seno, commissioni consiliari permanenti sulle seguenti materie:
 - a) SERVITU' e DEMANI MILITARI;
 - b) STATUTO e REGOLAMENTI
 - c) PARI OPPORTUNITA'
 - d) FRAZIONI E STAZZI
2. Il Consiglio Comunale delibera contestualmente alla loro nomina, la composizione delle commissioni permanenti. I membri delle commissioni consiliari, sono nominati dal Consiglio e sono costituite con criterio proporzionale complessivamente fra tutti i gruppi.

3. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il Sindaco - Presidente della Commissione.

4. Alle sedute delle Commissioni permanenti, partecipa il Segretario comunale. Il medesimo cura il verbale delle sedute.

ART. 10 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La presidenza delle Commissioni permanenti è attribuita al Sindaco o suo delegato.

2. Il Sindaco convoca le commissioni, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare per ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza delle commissioni. Il Sindaco decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

3. La convocazione è effettuata dal Sindaco anche a seguito di richiesta scritta, allo stesso indirizzata da parte di almeno due terzi dei consiglieri facenti parte della Commissione, con indicazione degli argomenti da trattare. La riunione deve tenersi entro DIECI giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al Protocollo del Comune.

4. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, da notificarsi ai componenti la commissione almeno TRE giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'indicazione de giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione, nonché gli argomenti da trattare.

ART. 11 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti escluso il SINDACO.

2. Le sedute delle Commissioni non sono di norma pubbliche.

3. Qualora con apposita determinazione, la Commissione ritenga di trattare argomenti alla presenza del pubblico, dovrà essere pubblicato apposito avviso all'Albo dell'Ente, contestualmente alla lettera di convocazione della Commissione.

4. Non può comunque essere ammessa la presenza del pubblico, quando si tratti di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone, o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.

5. Gli Assessori comunali, possono partecipare alla riunione della Commissione, con facoltà di relazione e di intervento, nelle materie di specifica competenza, nell'ambito della delega avuta dal Sindaco.

ART. 12
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le commissioni permanenti, costituiscono articolazione del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione di competenza consiliare. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono, all'esame preliminare degli atti di Competenza del Consiglio, nelle seguenti materie:

- a) Servitù Militari;
- b) Statuto e Regolamenti;
- c) Pari opportunità;
- d) Frazioni e Stazzi

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni, nell'ambito delle rispettive materie con espressione finale di un parere, che sarà riportato nell'atto deliberativo del Consiglio.

ART. 13
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

1. Alle sedute delle Commissioni permanenti, partecipa il Segretario comunale. Il medesimo cura il verbale delle sedute.

2. Il segretario cura il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e quanto logisticamente necessario per lo svolgimento dei lavori della commissione. Sovrintende alla redazione del verbale sommario delle adunanze che dallo stesso viene sottoscritto e sottoposto all'approvazione della Commissione, con gli emendamenti eventualmente richiesti, nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.

3. Copia dei verbali delle adunanze delle commissioni, sono depositate nel fascicolo degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultate dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti dei verbali e delle determinazioni della Commissione. Il Segretario comunale, segnala ai responsabili dei servizi interessati gli indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che trattano materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi al Revisore dei conti.

4. Per maggiore informazione e trasparenza, copia dei verbali delle riunioni della commissione, potranno essere richieste per iscritto, con nota indirizzata al Sindaco, dai Capi Gruppo Consiliari e componenti della Commissione se diversi da questi. I singoli consiglieri avranno pertanto come riferimento il rispettivo Capo Gruppo consiliare.

5. Qualora il consigliere comunale intenda richiedere per proprio conto copia degli atti della Commissione, dovrà presentare richiesta scritta al Sindaco, motivando le circostanze che non consentono l'informazione sugli atti, attraverso il proprio capo gruppo. Il Sindaco decide in merito, trasmettendo gli atti richiesti o comunicando entro 15 giorni dalla richiesta il diniego.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 14

COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità, effettuata dal revisore dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti, tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, nel numero per ciascuno stabilito dal Consiglio in sede di delibera della nomina della Commissione, tenuto conto della proporzionalità dei consiglieri assegnati a ciascun gruppo. La nomina della Commissione avverrà con voto palese e con separata votazione, sarà nominato un coordinatore.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco, della Giunta, del revisore dei conti, del Segretario comunale, dei responsabili dei servizi, dei dipendenti dell'Ente, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione della relazione finale della Commissione al Consiglio. I componenti della commissione ed i soggetti uditi, sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. La redazione dei verbali della commissione, che nelle adunanze si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata dal Segretario comunale o dipendente dallo stesso incaricato.

6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante l'audizione e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta o provvedimenti dello stesso Sindaco, che per le rispettive competenze dovranno assumere in proposito, stabilendone il termine.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale, che ne cura la conservazione in archivio.

ART. 15 INCARICHI DI STUDIO

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti dell'Ente e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

CAPO VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 16 DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. All'inizio di ciascuna seduta del Consiglio comunale effettuato l'appello, il Sindaco designa tre consiglieri, di cui uno di minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Sindaco. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. I Consiglieri scrutatori assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze, deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

ART. 17 RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 18 ENTRATA IN CARICA

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa. Nel caso di dimissioni, la surroga deve avvenire non oltre dieci giorni dalla presentazione delle stesse, con la elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Sindaco convocherà colui che dovrà assumere la carica di consigliere, per la seduta nella quale è prevista la surroga, perchè possa prendere parte alla stessa, dal punto successivo alla surroga, iscritto all'ordine del giorno. In detta seduta la surroga è iscritta al primo punto dell'Ordine del Giorno.

ART. 19 DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco, dopo l'acquisizione al

protocollo generale dell'Ente, ove viene registrata lo stesso giorno della presentazione. Nel caso di più dimissioni, le stesse vengono assunte nell'ordine temporale di presentazione.

2. Non è prescritto che nella comunicazione di dimissioni siano esplicitate motivazioni. Se queste sono formulate devono essere redatte in maniera chiara ed esplicita.

3. Si procede allo scioglimento del Consiglio, quando le dimissioni vengono presentate contestualmente, anche se rese con atti separati, purchè presentate contemporaneamente al protocollo dell'Ente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

4. L'organo consiliare è parimenti sciolto quando non esista la possibilità di surrogare la metà dei componenti del consiglio.

ART. 20 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di ineleggibilità preesistente alla elezione e non rimossa nei termini previsti dall'art. 2 della L. 21 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato, ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle condizioni previste dalla Legge 21 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla predetta legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte, la contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della citata legge. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto e attiva i procedimenti per la surroga.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica, dalla data di passato in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1 della Legge 18 gennaio 1992, n.16 o dalla data in cui viene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

5. Il Sindaco inserirà come primo punto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio, convocata dopo la data in cui è venuto a conoscenza del verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi tre e quattro, l'adozione degli atti conseguenti.

6. La decadenza e la surroga, sono disciplinate dalla normativa vigente.

ART. 21 SOSPENSIONE DALLA CARICA-SOSTITUZIONE

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55,

modificato dall'art. 1 della Legge 19 gennaio 1992, n. 16, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al comma quattro quinquies del predetto art. 15.

2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale, consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

3. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 15 comma ter, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 2 della Legge 12 gennaio 1994, n. 30, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere.

4. Nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, il Consiglio comunale ne prende atto, e procede alla sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

5. Il consigliere comunale sospeso, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi e sarà in questo sostituito, per il tempo della sospensione dalla carica, dal consigliere cui è attribuita la supplenza.

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 22 DIRITTI D'INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale, stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto deve essere sottoscritta dal proponente. La proposta sarà accompagnata da una relazione illustrativa, anch'essa sottoscritta dal consigliere proponente. La proposta e relazione accompagnatoria, saranno presentate al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, previa effettuazione a cura del Segretario e se del caso dei servizi competenti dell'istruttoria tecnica ed acquisizione dei pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il segretario comunale esprimerà parere anche sulla competenza del consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria tecnica e dalle valutazioni espresse dal Sindaco e dalla Giunta ed eventualmente del parere della Commissione consiliare competente in materia. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, il Sindaco iscrive la stessa all'ordine del giorno del Consiglio, nella prima seduta convocata dopo la conclusione dell'esame istruttorio, indicando con l'oggetto il consigliere proponente. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco

comunica al consigliere proponente, che essa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo consiliari.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni, integrazioni, modificazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Presidente, entro il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza convocata in seduta ordinaria e nelle ventiquattro ore precedenti in caso di convocazione straordinaria ed urgente.

Qualora si tratti di proposte di variazione di limitata entità, queste possono essere presentate, sempre per iscritto al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto. Un emendamento ritirato dal proponente, può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale, che ne cura la procedura d'urgenza ed istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale, esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. Su richiesta del segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, la trattazione della delibera viene rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno e, qualora tali elementi non siano acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 23 ATTIVITA' ISPETTIVA

1. I consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato e del sindacato ispettivo di cui al primo comma dell'art. 19 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni, mozioni che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono formulate per iscritto e firmate dai proponenti. Possono essere presentate nel corso di una seduta del consiglio, dopo la trattazione dell'ordine del giorno.

3. La risposta alle interrogazioni è data entro trenta giorni dalla data di presentazione e comunque, di norma, nella prima adunanza del Consiglio comunale che si tiene entro il termine di cui sopra, previsto dall'art. 19 della Legge 25 marzo 1993, n. 81. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. In quest'ultimo caso, qualora il consigliere richiedente lo ritenga necessario, potrà richiedere al Presidente che, della risposta, sia data informazione al Consiglio, alla prima adunanza.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta al Sindaco ed alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.

5. L'interrogazione può essere discussa anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle previste all'ordine del giorno, nella prima adunanza utile del Consiglio.

6. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno nella prima adunanza del Consiglio, convocata dopo la loro presentazione.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco e della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 24

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma, decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, che viene immediatamente registrata al protocollo dell'Ente.

3. Le richieste di convocazione di cui ai precedenti commi, sono indirizzate al Sindaco e sono determinate da particolari motivi ed hanno carattere straordinario.

4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt.22 e 23 del presente regolamento.

5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Sarà cura del Segretario comunale, comunicare al Prefetto perchè provveda in merito, l'inosservanza del Sindaco in relazione alla richiesta di convocazione.

ART. 25

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali, hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle sue aziende o enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili e per l'esclusivo espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali, hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità

all'art. 7 comma terzo della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai consiglieri, richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale, ai responsabili preposti ai vari uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

4. Il Sindaco, sentito il Segretario comunale e sulla scorta delle possibilità operative ed esigenze dei vari servizi, comunicherà ai consiglieri comunali, i giorni e gli orari nei quali i consiglieri potranno ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, fatta eccezione della registrazione da parte dell'Ufficio, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

5. In casi del tutto eccezionali, i consiglieri comunali, in accordo col Segretario comunale e del responsabile del servizio interessato, potranno concordare modalità diverse da quelle stabilite nel precedente comma.

6. I consiglieri potranno avvalersi della collaborazione di tecnici o persone di propria fiducia, dei quali dovranno fornire le generalità al responsabile che le annoterà nell'apposito registro.

7. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Sono inoltre responsabili della condotta e rispetto del medesimo segreto da parte delle eventuali persone di fiducia presentate all'Ufficio.

ART. 26

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse al loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate da cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. L'elencazione precedente non ha carattere tassativo.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata per iscritto e indirizzata al Segretario comunale. La richiesta è registrata al protocollo generale dell'Ente. Nella richiesta dovranno essere indicati chiaramente gli estremi dell'atto di cui si chiede copia, nonché l'esplicita indicazione che la stessa sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta. Non si farà luogo al rilascio delle copie, in mancanza degli estremi di identificazione dell'atto e della dichiarazione sopra indicata.

3. Il rilascio delle copie avviene di norma nei cinque giorni successivi alla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, che richiedano ricerche d'archivio o riproduzione con mezzi di cui non dispone l'Ente. In tal caso, l'Ufficio detentore degli atti, comunicherà al consigliere richiedente, e per conoscenza al Segretario comunale, i tempi tecnici necessari e comunque provvederà al rilascio delle copie, non oltre il trentesimo giorno successivo alla richiesta.

4. Qualora si rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, il Segretario comunale informa il consigliere, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, motivando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo, non sono addebitati al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perchè l'esercizio del diritto di accesso attiene alla funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perchè in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti acquisiti.

ART. 27
DIRITTO DI SOTTOPORRE
LE DELIBERZIONI
A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

1. Le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, sono comunicate ai Capi gruppo, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, mediante notifica di un elenco, contenente il numero progressivo dell'atto, la data di adozione e l'oggetto.

2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità, da parte dell'Organo di controllo, nei limiti previsti dalla Legge e per espressa e motivata richiesta dell'Organo deliberante o, nei limiti delle illegittimità denunciate, secondo la normativa vigente, quando ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle norme violate un numero di consiglieri non inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio comunale quando le deliberazioni abbiano per oggetto:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.

La richiesta scritta e motivata deve essere presentata entro 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

3. Nei casi previsti dal precedente comma, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dal Difensore Civico Comunale. Il Difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, entro venti giorni dalla data di invito formulato dal difensore civico.

4. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, nonché le illegittimità rilevate sull'atto, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza al Sindaco ed all'Organo regionale di controllo, e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale, provvede all'invio dell'atto all'Organo di controllo entro i cinque giorni seguenti alla presentazione della richiesta. Agli stessi consiglieri, contestualmente alla trasmissione all'Organo di controllo, saranno trasmessi gli elementi integrativi o eventuali chiarimenti, richiesti sull'atto sottoposto a controllo.

5. Il Segretario comunale comunica per iscritto ai consiglieri comunali che hanno attivato il controllo, le determinazioni dell'Organo regionale, entro i cinque giorni successivi.

6. Il Segretario comunale, informa il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, delle deliberazioni dallo stesso adottate ed annullate dall'Organo regionale di controllo, dando lettura della motivazione di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione. Un consigliere può proporre al Consiglio che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della adunanza successiva a quella in cui ha luogo la comunicazione dell'annullamento. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei votanti.

7. Copia della nota dell'Organo di controllo, con la quale viene comunicato l'annullamento dell'atto Consiliare o di Giunta sottoposto al controllo, viene immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 28

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per la quale è stata convocata, spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

4. L'indennità di presenza è concessa ai Consiglieri anche per le sedute delle Commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio comunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 816/85 e successive modificazioni.

5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali, nelle ipotesi in precedenza indicate, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla Legge 816/85, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune, definito nel piano topografico dell'ultimo censimento, hanno diritto, a richiesta, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi. Qualora i consiglieri, utilizzino per il viaggio mezzi propri, sarà rimborsato a richiesta e previa dichiarazione dei chilometri percorsi e costo della benzina al momento, un importo pari ad un quinto del costo della benzina, moltiplicato per i chilometri percorsi.

7. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge per gli impiegati civili dello stato. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle Associazioni fra gli Enti locali che hanno rilevanza nazionale, cui il comune aderisce.

8. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 29 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione ed espressione del voto.

ART. 30 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La Giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Ogni consigliere può richiedere con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza, convocata dopo la richiesta.

4. Delle giustificazioni e dei congedi, viene presa nota a verbale.

5. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria, perchè sia presa nota a verbale.

ART. 31 ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo, il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, l'astensione dalla votazione, o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 32

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI - DIVIETI

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere nominato dal Consiglio.

2. Si applica, nei suddetti casi, la norma di cui all'art. 5 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

4. Nei casi in cui è espressamente previsto che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale, espressa con le modalità di cui al presente comma.

5. Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 27 legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 33

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da rappresentanti dei gruppi consiliari in numero proporzionale. Della stessa fanno parte il Sindaco e la Giunta Comunale.

3. La delegazione consiliare viene costituita in apposita riunione dalla Conferenza dei capi gruppo.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

ART. 34
COMPETENZA

1. La Convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal SINDACO.

2. In conformità al disposto del comma 2 bis dell'art. 1 della Legge 25 marzo 1981, n. 81, nella stessa inserito dall'art. 1 della Legge 15 ottobre 1993, n. 145, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto, su segnalazione del Segretario comunale.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

ART. 35
AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi della prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza. Il Comune non si avvale della distinzione temporale in sessioni, incompatibile con la razionale ed organica programmazione dei lavori, necessaria per l'esercizio del ruolo del Consiglio, stabilito dall'art. 8 della L. 142/90.

4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso sono indicati gli argomenti da trattare.

8. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, è munito in calce del bollo del Comune e della firma del Sindaco.

ART. 36 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, indicato nell'avviso di convocazione, costituisce l'Ordine del Giorno della seduta.

2. Spetta al Sindaco stabilire o rettificare o integrare l'Ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno, spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali, nonché al Segretario comunale e responsabili dei servizi.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 13 quarto comma, 23 e 24 del presente regolamento.

5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco al primo punto dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti, renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

6. Gli argomenti dell'ordine del giorno, sono indicati in termini sintetici tali comunque da consentire ai consiglieri la individuazione dell'oggetto da trattare.

7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 45. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

ART. 37 AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA'

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio dei consiglieri, a mezzo del messo comunale.

2. Il messo rimette all'Ufficio di segreteria, la dichiarazione di avvenuta consegna dell'avviso di convocazione, con indicazione della data e ora della notifica nonché la firma per ricevuta del ricevente. Il referto di notifica, contenente le indicazioni suddette può anche essere steso nella forma di elenco-ricevuta. Il documento, sottoscritto in calce dal messo, è conservato agli atti dell'adunanza consiliare.

3. Per i consiglieri non residenti nel Comune, l'avviso di convocazione ed ogni altro tipo di atto o corrispondenza indirizzata ai consiglieri, sarà notificato al domicilio in Teulada, alla persona indicata dai consiglieri, secondo quanto previsto dall'art. 14 terzo comma dello Statuto. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione e la corrispondenza, al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo raccomandata postale A.R., senza l'obbligo di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire nel termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

to stabilito dagli artt. 13 quarto comma, 23 e 24 del presente regolamento.

5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco al primo punto dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti, renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

6. Gli argomenti dell'ordine del giorno, sono indicati in termini sintetici tali comunque da consentire ai consiglieri la individuazione dell'oggetto da trattare.

7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 45. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

ART. 38

AVVISO DI CONVOCAZIONE -CONSEGNA - TERMINI

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi, prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie, la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi, prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi, sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Ai sensi dell'art. 29 comma 3 dello Statuto, le sedute in seconda convocazione, sono soltanto quelle che si succedono al massimo entro 10 giorni e non prima che siano trascorse 24 ore dalla prima, dichiarata deserta o sciolta per mancanza del numero legale dei presenti. In tale ipotesi, e

qualora nulla fosse indicato nell'avviso di prima convocazione, ai consiglieri assenti, sarà notificata la comunicazione di seduta deserta e l'avviso per la seconda convocazione.

6. Nel caso che, dopo la notifica degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie o straordinarie, argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre notificare ai consiglieri, con le modalità di cui al presente regolamento, avviso scritto almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. Non è ammessa l'integrazione dell'Ordine del Giorno da discutere in seconda convocazione.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

ART. 39

ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE - DIFFUSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale deve assicurare che tale pubblicazione risulti esposta fino alla conclusione della seduta cui si riferisce.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio del comune almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura del Segretario comunale, al revisore dei conti, in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 105 del D.Lgs. 25/2/1995, n. 77.

4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare interesse per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti, per rendere nota la convocazione.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 40

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno della adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione degli atti, coincide col normale orario di Ufficio, salvo diversa disposizione del sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo, da comunicarsi nell'avviso di convocazione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra dell'attestazione di cui all'art. 55 quinto comma della Legge 8 giugno 1990, n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'Ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate o comunque direttamente attinenti alle proposte.

4. All'inizio della riunione le proposte e documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti, che non riguardino aggiornamenti o adeguamento a specifiche disposizioni di legge, devono essere sottoposte all'esame della Commissione Statuto e Regolamenti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma, avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo.

7. Entro i quindici giorni precedenti la seduta del Consiglio per l'approvazione, lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo revisionale, è presentato dalla Giunta al Consiglio comunale.

8. I consiglieri possono presentare al Sindaco emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo almeno dieci giorni prima della data fissata per la approvazione del bilancio. Il bilancio annuale di previsione, con tutti gli allegati, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 55 della L. 8/6/1990, n. 142.

9. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali, il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione del revisore dei conti. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

10. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai capi gruppo consiliari, ai quali viene contestualmente trasmessa copia del documento contabile.

ART. 41 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero sia raggiunto.

3. Nel computo del numero legale si considera anche il Sindaco-Presidente.

4. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare

validamente, il Segretario comunale redige verbale di seduta deserta, che sarà sottoscritto dal medesimo, dal Sindaco, ovvero da due testimoni nel caso di assenza di quest'ultimo.

5. I consiglieri che escono dall'aula prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, a meno che non siano obbligati dalla legge e negli argomenti trattati prevalga l'interesse generale.

ART. 42 ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione, fa seguito in giorno diverso, non prima che siano decorse 24 ore dalla prima, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di convocazione della prima seduta, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, della seduta andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. L'adunanza di seconda convocazione, è legittima se intervengono almeno quattro consiglieri.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno metà dei consiglieri assegnati al Comune i seguenti atti:

- a) Costituzione di Istituzioni ed aziende speciali;
- b) partecipazione a società di capitali;
- c) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- d) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- e) rendiconto della gestione;
- f) regolamenti;
- g) istituzione e ordinamento dei tributi;
- h) piani urbanistici e relative varianti;
- i) piani particolareggiati o di recupero;
- l) contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
- m) esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La Convocazione viene effettuata con avvisi scritti, la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 38.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto a inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione, o che risultino assenti al momento in cui la seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per la data d'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente comma quarto, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Il Consiglio ha facoltà di aggiornare la seduta ad un giorno successivo non eccedente giorni sette , con voto favorevole espresso per votazione palese da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco Presidente. La seduta in data successiva come sopra aggiornata si considera di prima o seconda convocazione così come la seduta che volontariamente è stata interrotta.

ART. 43 PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli assessori comunali, partecipano alle sedute del consiglio nella loro veste di consiglieri, e relazionano sugli argomenti e proposte di pertinenza del settore loro delegato.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 44 ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 45.

2. Nello spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

ART. 45 ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale, si tiene in forma segreta quando sono da esaminare fatti, atti o circostanze che in maniera diretta o indiretta attengono alla sfera personale di soggetti sui quali verrebbero conseguentemente espressi dei giudizi.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica emergono elementi di cui al precedente primo comma, il Sindaco se lo ritiene opportuno, consente che la discussione prosegua in seduta chiusa al pubblico, ovvero sospende il punto all'ordine del giorno, o fa procedere alla votazione se valuta che l'argomento sia stato discusso in maniera esaustiva.

4. Durante le adunanze segrete può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio il Segretario comunale.

ART. 46 ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo facciano ritenere necessario, il Sindaco sentita la conferenza dei capi

gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari, previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi ai rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle Parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunzioni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

5. La presenza degli invitati sarà riportata nel verbale della seduta.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 47

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chiunque e va in ogni caso contenuto entro i limiti della educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto a uno stesso consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazione rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio su richiesta del Sindaco, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese l'allontanamento dal Consiglio.

ART. 48

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti, viene effettuata dal Sindaco nella prima seduta del Consiglio. Su richiesta di almeno un gruppo, l'attribuzione inizialmente stabilita dal Sindaco, può essere

modificata dalla Conferenza dei capi gruppo, che stabilisce definitivamente, comunicandolo al Sindaco l'assegnazione dei posti in aula. Il Sindaco che presiede il consiglio, siede al tavolo della presidenza e al suo fianco siede il Segretario comunale.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto in piedi, rivolti al Sindaco e al Consiglio, salvo che il Sindaco dia loro facoltà, per motivi particolari, di parlare seduti.

3. I consiglieri che intendono intervenire al dibattito, ne fanno richiesta al Sindaco anche per alzata di mano, all'inizio del dibattito, o al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi.

6. Ogni consigliere può intervenire su ciascun argomento, una sola volta, per un tempo massimo di dieci minuti, salva la facoltà di una replica. Per i Capi gruppo che intervengono a nome del gruppo, l'intervento, salva la facoltà di replica, deve essere contenuto nel tempo massimo di venti minuti.

7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

8. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 49 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con le funzioni del Consiglio o che rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del sindaco e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono alla adunanza, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala e fino al termine della adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarato sospesa la seduta, fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità previste dal regolamento per i casi di aggiornamento della seduta.

7. Il Sindaco, sentiti i capi gruppo, potrà autorizzare eventuali richieste di ripresa cinematografica o fotografica o registrazione delle sedute o parte di esse, previa richiesta motivata, anche verbale da parte degli interessati. In assenza di autorizzazione, non sono ammesse le riprese o registrazioni. Il Sindaco, provvederà a fare allontanare dall'aula coloro i quali nonostante l'espresso divieto, effettuino riprese o registrazioni.

8. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Sindaco, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre lo stralcio del presente regolamento relativo alle norme di comportamento del pubblico, che viene esposto nello spazio allo stesso riservato.

ART. 50 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN SALA

1. Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario al consiglio.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti esterni, incaricati di studi o progettazioni per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal sindaco o dai consiglieri al termine della trattazione dell'argomento per cui i tecnici o funzionari sono stati invitati, questi lasciano la sala, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 51 COMUNICAZIONI-INTERROGAZIONI-MOZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Sindaco, in un tempo non superiore a cinque minuti, per ogni argomento trattato.

3. Sulle comunicazioni salvo diversa decisione del Sindaco non si apre la discussione.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni al Sindaco. Esse devono essere formulate per iscritto e presentate al protocollo del Comune. Esse sono iscritte all'Ordine del Giorno del consiglio convocato dopo la loro presentazione. Le interrogazioni vengono trattate dopo le eventuali comunicazioni.

5. I consiglieri comunali, possono inoltre presentare interrogazioni verbali al Sindaco, dopo le eventuali comunicazioni, non appena questi dichiara aperta la seduta.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, qualora non sia possibile dare immediata risposta, si provvede con formale acquisizione al verbale della seduta ed alle stesse risponderà il Sindaco entro i trenta giorni successivi.

7. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione e di conseguente iscrizione all'Ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente, non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, il Sindaco procede comunque alla risposta.

8. L'interrogazione può essere sinteticamente illustrata al Consiglio dal proponente, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, conclusa l'interrogazione il Sindaco dà risposta all'interrogante. Negli altri casi, il Sindaco risponde direttamente o demanda all'Assessore incaricato di provvedervi. L'esposizione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

9. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento nel tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere e può seguire un breve intervento del Presidente o Assessore interessato.

10. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno di essi, di regola il primo firmatario.

11. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro, vengono trattate contemporaneamente.

12. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

13. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositando il testo presso la presidenza. Il Sindaco l'Assessore, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Sindaco assicura il consigliere interrogante che la stessa sarà inviata entro i dieci giorni successivi all'adunanza, al domicilio del consigliere interrogante e ai capi gruppo consiliari.

14. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle comunicazioni o trattazione delle interrogazioni, il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste alla successiva riunione del Consiglio comunale.

15. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, i piani urbanistici e le sue varianti, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

16. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco, entro venti giorni dalla richiesta o se trattasi di interrogazione d'urgenza entro dieci giorni, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno.

17. Quando i consiglieri non richiedano espressamente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

18. Con le stesse formalità previste per la presentazione delle interrogazioni ed esclusivamente in forma scritta, possono essere presentate mozioni. Queste sono iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio comunale, convocato dopo la acquisizione al protocollo delle mozioni, immediatamente dopo le eventuali comunicazioni ed interrogazioni.

19. Ad eccezione della mozione di sfiducia di cui all'art. 37 della L. 142/90, così come modificato dall'art. 18 della L. 81/93, che segue tempi e procedure previste dalla Legge, i tempi di esposizione e discussione delle mozioni sono i medesimi previsti per le interrogazioni. La trattazione delle mozioni si conclude col voto del Consiglio comunale, espresso in modo palese ed a maggioranza assoluta dei presenti, che accoglie o respinge la mozione.

ART. 52

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni, la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, può essere modificato, su proposta o richiesta del Sindaco o un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. In caso di opposizioni, decide il consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Per le proposte non aventi contenuto dispositivo ma che abbiano per fine di stimolare la manifestazione di orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, nè modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro un'ora dall'inizio dei lavori. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale. Sulla stessa devono essere comunque acquisiti i pareri di regolarità previsti dalla legge.

5. Il SINDACO e i consiglieri possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 53
DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno proposti dal Sindaco o dalla Giunta è lo stesso Sindaco o Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri, sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può prendere la parola due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di cinque, per replicare sugli interventi successivi al proprio.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

5. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo massimo di dieci minuti.

6. Il SINDACO, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di un consigliere, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, al capo gruppo o consigliere del gruppo dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, per la durata di cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo o consigliere dallo stesso incaricato della dichiarazione di voto, hanno diritto di intervenire anch'essi, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. I termini previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto ai regolamenti e ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART.54
QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre il proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ogni gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART.55 FATTO PERSONALE

1. Costituisce " Fatto personale " l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuiti fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.

6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ART.56 TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il SINDACO dichiara conclusa la riunione.

TITOLO IV
LE VOTAZIONI

CAPO I
MODALITA'

ART.57
PRINCIPI GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 58 e 59.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimersi con voto, su persone con le modalità di cui al successivo art. 60.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti in numero pari al quorum costitutivo dell'assemblea, e nei casi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, in numero perlomeno pari ai quorum deliberativi previsti.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Sindaco invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi intendono presentare emendamenti, da formularsi per iscritto. Discussi e votati gli stessi, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione, da farsi in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica avanzate dai consiglieri, su singoli aspetti dei bilanci. Dopo di che vengono posti in votazione, congiuntamente: il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, unitamente alle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART.58

VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Sindaco stabilire, prima della votazione, le modalità della stessa.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione, il Sindaco ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, a condizione che venga richiesta immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Sindaco, anche i consiglieri scrutatori.

5. I consiglieri che votano contro l'adozione della deliberazione o si astengono, e vogliono che la loro posizione risulti nominativamente dal verbale, devono farne richiesta prima o immediatamente dopo il voto o l'astensione.

ART.59

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede nei casi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, quando lo propongono il Sindaco o almeno un quinto dei consiglieri.

2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla proposta di deliberazione, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'ausilio degli scrutatori.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART.60 VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, di norma, a mezzo schede.

2. Nelle votazioni per mezzo di schede si procede come appresso:

a)le schede, bianche e di formato uniforme e prive di qualsiasi segno di riconoscimento, sono predisposte dalla segreteria comunale;

b)ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione posto in votazione, ovvero il voto espresso negli altri casi.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto, si considerano non scritti, seguendo l'ordine di collocazione nella stessa e fermo restando la validità dei voti espressi nei limiti, di volta in volta previsti.

4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono una determinata proporzione tra rappresentanti della maggioranza e della minoranza da eleggere, e non sono previste espressamente le modalità di elezione, è compito del Sindaco stabilire modalità di votazione tali che assicurino il rispetto delle proporzioni di cui sopra. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza del Segretario e degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, proclama il risultato della votazione e comunica lo stesso al Consiglio; se la votazione ha oer aspetto nomine, il Sindaco quindi proclama gli eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri presenti e votanti.

9. Nel caso di irregolarità o quando il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

ART.61 ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" deliberativo speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei

votanti, ossia un numero di voti pari alla meta, più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la deliberazione si intende approvata quando ottiene perlomeno un numero di voti favorevoli che raddoppiato per due, è pari al numero dei votanti più uno.

2. I consiglieri che si astengono dal voto, vengono computati al fine di determinare il quorum costitutivo dell'assemblea, ma non anche per determinare il quorum deliberativo.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti, non preclude la possibilità di risottoporre all'assemblea la medesima questione, con possibilità di una ulteriore votazione nel corso della stessa seduta.

5. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata neppure in seconda votazione o respinta in prima, non può essere ulteriormente proposta nel corso della medesima seduta. Rimane comunque possibile riproporre la stessa questione in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Sindaco conclude il suo intervento con la formula rituale "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché il numero dei consiglieri astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti validi ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

8. Nelle votazioni mediante schede, una volta che si è proceduto allo spoglio e alla proclamazione del risultato, salvo motivate richieste da parte dei consiglieri, il Presidente ordina la distruzione delle stesse.

ART.62 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con separata votazione, da tenersi in forma palese immediatamente dopo l'adozione della deliberazione e a maggioranza dei componenti.

2. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, devono essere pubblicate all'Albo Pretorio, trasmesse all'organo di controllo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza, salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO V

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 63 MOTIVAZIONE - EFFETTI

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di quattro anni, sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dall'art. 39 legge 142 citata, e successive modificazioni.

4. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma lett. b), n.1 del predetto art. 39, il Consiglio e la Giunta permangono in carica sino alle nuove elezioni, secondo quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

5. Lo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dai commi secondo e terzo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal quarto comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio è nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.

6. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO VI

NOMINA - DESIGNAZIONE

REVOCA DI RAPPRESENTANTI

ART. 64 NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO.

1. Il Consiglio comunale entro quindici giorni dalla seduta di insediamento, determina i criteri per la nomina da parte del Sindaco, dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta successiva alle nomine, l'elenco dei rappresentanti nominati o designati.

ART. 65
NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Qualora sia prescritto dalla legge, da norme Statutarie o Regolamentari di Enti, Associazioni ed Istituzioni, che la nomina o designazione di Consiglieri comunali avvenga da parte del Consiglio, si procede alla nomina o designazione mediante votazione a scrutinio segreto. Qualora sia espressamente prevista una rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare, saranno nominati o designati, i consiglieri che in relazione al gruppo di appartenenza, hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 66
DIMISSIONI - SOSTITUZIONE

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessi dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Sindaco o il Consiglio comunale, secondo la competenza di nomina, provvedono alla nuova nomina o designazione entro i termini e con le procedure previste dal presente regolamento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 67
ENTRATA IN VIGORE - DIFFUSIONE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e ripubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consigli comunale.

4. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.

5. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

6. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

7. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare al revisore dei conti, al difensore civico competente per il comune di Teulada, agli enti aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa e ai rappresentanti negli stessi eletti dal Comune, attualmente in carica.

8. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.

ART. 68
COMPOSIZIONE

1. Il Regolamento comunale per il FUNZIONAMENTO del Consiglio, si compone di n. 68 articoli compreso il presente.